



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 167 DEL 14 GENNAIO 2009

### QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SUGLI INCASSI DA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

### MODALITA' DI APPLICAZIONE IN PRESENZA DI LIMITAZIONI ALLA VENDITA DEI BIGLIETTI PER LE SOCIETA' OSPITANTI

Fermo quanto previsto dal Comunicato Ufficiale LNP n. 44 del 29 agosto 2008 per le modalità di calcolo e liquidazione della quota percentuale di partecipazione sugli incassi da biglietti e abbonamenti nei casi di: a) gare effettuate in campo neutro a seguito di squalifica del campo; b) gare disputate in assenza di pubblico, il Consiglio di Lega, nella riunione del 22 dicembre 2008, ha deliberato le seguenti ulteriori modalità di applicazione della normativa in oggetto in presenza di provvedimenti limitativi della vendita dei biglietti:

**a) gara con restrizioni alla vendita dei biglietti per effetto di decisioni riferibili a condotte della sola Società ospitante e/o dei suoi sostenitori:**

- i) nel caso in cui non sia stata consentita alcuna vendita di biglietti (gara con la presenza dei soli abbonati): si procede al conguaglio della sola quota abbonamenti;
- ii) nel caso in cui sia stata consentita la vendita parziale di biglietti (es. gara con alcuni settori dello stadio chiusi): oltre al conguaglio della quota abbonamenti, si procede al versamento e al relativo conguaglio anche della quota relativa ai biglietti venduti nel solo caso in cui la quota dovuta dalla Società ospitante sia maggiore della quota a questa spettante in riferimento alla corrispondente gara giocata in trasferta.

Nei casi in cui non sia dovuto il versamento della quota di partecipazione sugli incassi da biglietti, di cui sub a.i) e a.ii), la quota percentuale sui biglietti, se già percepita in occasione della corrispondente gara di andata, deve essere restituita.

**b) Gara con restrizioni alla vendita dei biglietti per effetto di decisioni riferibili a condotte della sola Società ospitata e/o dei suoi sostenitori:**

- i) nel caso in cui sia stata inibita la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti, ovvero sia stata consentita la vendita di un solo tagliando per spettatore: si procede regolarmente al conguaglio sia della quota biglietti sia della quota abbonamenti;

167/558



SUPERCOPPA  
TIM



SUPERCOPPA  
PRIMAVERA  
TIM



- ii) nel caso in cui sia stata consentita la vendita dei biglietti ai soli residenti nella provincia o nella regione o in un gruppo di regioni, ai soli abbonati, ai possessori della “Tessera del tifoso” o simili, con o senza la possibilità di acquistare biglietti aggiuntivi: si procede regolarmente al conguaglio della quota abbonamenti, mentre la Società ospitante non è tenuta a corrispondere la propria quota biglietti, pur conservando il diritto di percepire la quota biglietti relativa alla corrispondente gara giocata in trasferta.

**Le modalità di cui alle lettere a) e b) che precedono sono applicabili alle sole gare del girone di ritorno della stagione 2008/2009.**

**Le gare alle quali si applicano le modalità di cui sopra saranno oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Lega alle Società interessate.**

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 GENNAIO 2009

IL PRESIDENTE  
*Antonio Matarrese*